

# Federazione Italiana Giuoco Handball



**PALLAMANO**  
**DISCIPLINA OLIMPICA**

**PROCEDIMENTO N° 01/2021**

## **TRIBUNALE FEDERALE**

Il giorno 10 settembre 2021, alle ore 12.00 si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente  
Avv. Ernesto RUSSO - Componente  
Avv. Luciana MATTIOLI - Componente Supplente

al fine di valutare - a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Massimiliano Laricchiuta** per violazione dell'art. 1 comma 2 e 3 del Regolamento Giustizia e Disciplina, e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni per avere utilizzato un linguaggio non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza ed invero, per avere proferito un insulto per motivi di razza nei confronti di un altro atleta - l'accordo intervenuto tra l'incolpato, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Claudia Sapini, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di settimane 4 (quattro) di inibizione.

È presente telematicamente il Procuratore Federale Avv. Donata Giorgia Cappelluto.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o i fatti:
  - non risultano essere stati commessi con violenza da cui siano derivate lesioni gravi alla persona;
  - non sono stati preordinati né hanno comportato un'alterazione nello svolgimento o nel risultato d'una gara o d'una competizione;
  - non integrano condotte finalizzate a procacciare vantaggi di classifica, qualificabili come illecito o frode sportiva dall'ordinamento federale;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
  - pena base settimane 9 di inibizione;
  - riduzione pari a 1/3 (3 settimane) per l'attenuante della provocazione disciplinata dall'art. 11, comma 1, lett. a) del R.G.D. e conseguente sua riduzione a settimane 6 di inibizione;
  - ulteriore riduzione della sanzione così determinata nella misura di 1/3 (pari a 2 settimane) per la scelta del rito, e conseguente finale determinazione della stessa in settimane 4 di inibizione;

- o essa appare adeguata e ben proporzionata in considerazione della natura giuridica dei fatti, della loro gravità, del grado di colpevolezza dell'incolpato e della tipologia delle circostanze applicate,

**PQM**

Il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 R.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 10 settembre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Ernesto RUSSO - Componente

F.to Avv. Luciana MATTIOLI - Componente Supplente